Causa C-334/05 P

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro

Shaker di L. Laudato & C. Sas

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi "Limoncello della Costiera Amalfitana" e "shaker" — Opposizione da parte del titolare del marchio denominativo nazionale LIMONCHELO»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate l'8 marzo 2007	٠		I - 4531
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 giugno 2007			I - 4541

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico

pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. A questo proposito, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante.

(v. punti 41-42)